

REGOLAMENTO (CE) N. 2256/2002 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), ha adottato il 7 giugno 2002 una raccomandazione che aumenta il TAC relativo al 2002 per l'aringa nell'unità di gestione 3.
- (2) È stato fissato un limite definitivo per le catture di capelin nell'Atlantico settentrionale e occorre pertanto stabilire la quota definitiva delle catture comunitarie di tale stock nelle acque della Groenlandia.
- (3) Nell'ambito del verbale concordato relativo alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le isole Færøer, del 14 dicembre 2001, la Comunità europea ha deciso di non concedere alle isole Færøer l'accesso alla pesca del melù nelle acque comunitarie. A seguito di tale decisione si è prodotto uno squilibrio nelle possibilità di pesca a favore della Comunità, cui questa deve ovviare riducendo le proprie possibilità di pesca degli scorfani e dei pleuronettiformi nella zona V b (acque delle isole Færøer).
- (4) Il merluzzo bianco e l'eglefino dovrebbero rientrare nelle disposizioni sulle catture accessorie per l'astice norvegese nello Skagerrak e nel Kattegat.
- (5) Nel corso della riunione annuale del giugno 2002, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora; benché la Comunità non faccia parte dell'organizzazione, è necessario attuare tali limiti per garantire una gestione sostenibile di questa risorsa ittica.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2555/2001⁽²⁾ dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1811/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 1).

- (7) Per garantire il sostentamento dei pescatori nella Comunità è importante applicare tali disposizioni prima del 31 dicembre 2002. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato I C è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) all'allegato V, la voce 7 d) ha il seguente testo:
 - «d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non dovrebbero superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.»;
- 4) all'allegato V, è aggiunto il punto 10 seguente:
 - «10. **Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]**

La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacora*) e del tonno obeso (*Thunnus obesus*) è proibita dal 1° dicembre al 31 dicembre 2002 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

 - le coste americane del Pacifico,
 - la longitudine 150° W,
 - la latitudine 40° N,
 - la latitudine 40° S.